SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 870-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1977

Estensione ad altre categorie di personale della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 870 ha rappresentato per la 1ª Commissione uno degli impegni di più lungo lavoro, soprattutto per la parte attinente alla estensione del compenso per lavoro straordinario ai dirigenti generali, per i quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, prevedendo l'onnicomprensività del trattamento economico, rappresenta il conseguimento di un obiettivo lungamente atteso.

Le discussioni insorte, aggravatesi per effetto della concessione ai dirigenti generali delle Aziende autonome delle poste e dei trasporti del compenso per lavoro straordinario, e le conclusioni raggiunte dalla 1ª Commissione non sono state ispirate da volontà punitiva nei riguardi dei dirigenti generali, la cui saggezza, preparazione, dedizione alla Repubblica, sono da tutti conosciute, apprezzate, esaltate; tanto vero che si è ripetutamente invitato il Governo a proporre l'adeguamento del trattamento economico onnicomprensivo all'aumentato costo della vita. Tale invito mirava anche a mantenere l'equa proporzione con il trattamento delle altre categorie di funzionari dirigenti.

E questo invito il relatore rinnova presentando il disegno di legge all'Assemblea, convinto della indispensabilità di rivedere e migliorare il trattamento dei dirigenti generali, nei cui confronti si potrebbe trovare un rimedio-ponte, in attesa dell'auspicato provvedimento generale di riordino.

Onorevoli senatori, il testo del provvedimento licenziato — e di cui si richiede l'approvazione — viene a concretizzare la copertura finanziaria degli accordi stipulati, a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le organizzazioni sindacali.

Tali accordi, recepiti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prevedono particolari garanzie per la categoria dei dirigenti superiori e per i segretari comunali e provinciali, nonchè per il personale dell'Istituto centrale di statistica; la Commissione ha limitato a 180 ore annue il lavoro straordinario eccedente quello di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Vengono però introdotti particolari e notevoli miglioramenti, osservando una scala di indici percentualizzati per carriera e per qualifica, ponendo come valore cento la misura oraria rapportata a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile, prevedendo ulteriori benefici per il lavoro straordinario eseguito durante le ore notturne ed i giorni festivi, nonchè valutando dal 1° gennaio 1978 anche i ratei mensili della tredicesima.

Questo insieme di norme, nonchè quelle attinenti alla razionalizzazione dell'intero comparto e quelle nascenti da recenti decisioni giurisprudenziali circa la tendenza della pubblica Amministrazione a corrispondere il compenso per lavoro straordinario tenendo conto anche dell'indennità di funzione, stabilisce, inoltre, che le prestazioni devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro interessato e di quello del tesoro, con provvedimento congruamente motivato.

La Commissione, nel confermare il proprio impegno al riassetto globale dell'intero settore del pubblico impiego al fine di evitare l'ampliamento della esistente divaricazione tra i diversi settori della pubblica Amministrazione, ritenendo inopportuno il permanere di un diverso trattamento tra i dirigenti generali, sollecita il Governo alla presentazione di un provvedimento organico in questa direzione ed auspica la realizzazione di un concreto momento unitario per l'esame dei problemi, che, anche nella discussione di questo disegno di legge, hanno manifestato la loro rilevanza, eccitando rilievi di non conformità alla Costituzione.

Con queste valutazioni e raccomandazioni, onorevoli colleghi, si chiede l'approvazione del provvedimento in titolo.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 ottobre 1977

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che tra il terzo e il quarto comma dell'articolo 7, venga inserito il seguente comma:

« All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario ».

LOMBARDINI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Estensione ad altre categorie di personale della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

Art. 1.

La disciplina dei compensi per lavoro straordinario, stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, al personale al quale compete la retribuzione per stipendio o per stipendio e indennità di funzione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed al personale applicato agli uffici di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, anche se appartenente a categorie non contemplate nei predetti decreti.

Art. 2.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente articolo 1, è pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Per il personale beneficiario dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, non compreso tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma e provvisto, in

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

Soppresso.

Art. 1.

La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è pari a 1/175 della retribuzione lorda mensile, con le maggiorazioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. Fermi restando criteri e decorrenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il limite annuo individuale di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto suddetto è stabilito in 180 ore.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o di analogo assegno pensionabile, la tariffa del compenso per lavoro straordinario da corrispondere in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della stessa legge n. 734, è determinata applicando l'articolo 3, quarto comma, del decreto suindicato. La stessa norma si applica anche per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente indicate nella presente legge e nel richiamato decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

Art. 3.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso e nella presente legge, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'utilizzazione, anche in deroga all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, del fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, la cui disponibilità è incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.

Art. 6.

La presente legge non si applica al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonchè al personale dirigente delle Università, fatta eccezione per tutti i beneficiari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734. Non si applica, inoltre, al personale comunque in servizio all'estero.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, è soppresso il fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.